

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 628/AV5 DEL 11/05/2017

Oggetto: P.L. (matricola n. 15053) Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Attribuzione benefici di cui all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

- di collocare la dipendente P.L. (matricola n. 15053) in servizio presso questa Amministrazione con profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in congedo retribuito a decorrere dal 22.05.2017 al 31.05.2017 per un totale di 10 giorni, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, per l'assistenza alla figlia M.S., persona riconosciuta con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92;
- di corrispondere alla predetta dipendente, durante tale periodo, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione come in premessa indicato e di dare atto che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
- di dare atto, altresì, che il periodo di congedo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 119/2011, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2017 ;
- di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta 5;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dr.Silvio Maria Liberati)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

□ Normativa di riferimento:

Legge 8 marzo 2000, n. 53 art. 4;
art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001;
art. 3, comma 106 della Legge n. 350 del 24.12.2003;
sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26.01.2009;
circolare INPS n.41 del 16/03/2009;
Legge n. 104 del 05/02/1992 e s.m.i;
CCNL Integrativo del Comparto Sanità stipulato il 20.09.2001 art. 12, comma 8, lett. c).
D. Lgs. n. 119/2011.

□ Motivazione:

Con nota acquisita al protocollo generale al n. 31465 del 27.04.2017, la dipendente P.L. (matricola n. 15053) in servizio presso questa Amministrazione con profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, chiede ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, un periodo di congedo retribuito per prestare assistenza alla figlia disabile M.S. nata ad Ascoli Piceno il 20.03.1994, a decorrere dal 22.05.2017 al 31.05.2017 per un totale di 10 giorni;

Dal certificato rilasciato dalla Commissione Medico Legale dell'ex Zona Territoriale n. 13 di Ascoli Piceno (ora Area Vasta 5) nella seduta del 15.03.2012, esistente agli atti della scrivente Unità Operativa, si evince la situazione di handicap in condizione di gravità, della figlia della suddetta dipendente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;

L'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011, prevede che i dipendenti possono richiedere, per assistenza a familiari con disabilità grave ed a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, un periodo di congedo, continuativo o frazionato che non può superare la durata complessiva di due anni, per un totale di n. 730 giorni, tra tutti gli aventi diritto, nell'arco della vita lavorativa;

Ai sensi della richiamata normativa inoltre, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Detto periodo, inoltre, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

E' accertato che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, ricorrono gli estremi per la concessione alla dipendente in questione dei congedi retribuiti, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011 e che la stessa ha fruito in precedenza di n. 95 giorni di congedo per il medesimo titolo;

La richiesta presentata dall'interessata, rientra nel limite massimo concedibile ed in considerazione delle disposizioni sopra richiamate, attualmente, non sussistono motivazioni tali da poter negare, ovvero differire nel tempo, l'accoglimento dell'istanza di congedo retribuito avanzata dalla dipendente P.L., nei termini sopra indicati;

Si ritiene per quanto anzidetto, di collocare ai sensi dell'art. 42 – comma 5 – del D.Lvo n. 151/2001 e s.m.i., il Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato, P.L., in congedo retribuito a decorrere dal 22.05.2017 al 31.05.2017, per assistere la figlia M.S. nata ad Ascoli

Piceno il 20.03.1994, persona disabile in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92.

Per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE:

- di collocare la dipendente P.L. (matricola n. 15053) in servizio presso questa Amministrazione con profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in congedo retribuito a decorrere dal 22.05.2017 al 31.05.2017 per un totale di 10 giorni, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, per l'assistenza alla figlia M.S., persona riconosciuta con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92;
- di corrispondere alla predetta dipendente, durante tale periodo, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione come in premessa indicato e di dare atto che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
- di dare atto, altresì, che il periodo di congedo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 119/2011, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2017 ;
- di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta 5;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Francesco Tomassetti)

Visto:

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.